



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 183 del 08/03/2023

Oggetto: Approvazione Rinnovo Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia del Centro di Psicologia e Analisi Transazionale, con sede legale in Milano via Archimede, 127; per lo svolgimento di attività di Tirocinio di Formazione e di Orientamento ai sensi della Legge 56/189 e successivi decreti attuativi, da parte degli allievi della scuola presso le strutture dell'ASL VCO. Durata quadriennale.

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il Dirigente/Funzionario: Barassi Marino

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del F. F. proponente Responsabile del Procedimento Formazione di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che, con posta pec acquisita in arrivo al protocollo n. 14574/23 del 03/03/2023 il dott. Roberto Bestazza responsabile Tirocini della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Centro di Psicologia e Analisi Transazionale di Milano, richiedeva a questa azienda il rinnovo della convenzione attivata con delibera 531/19 del 24/06/2019, al fine dello svolgimento di Tirocini Formativi e di Orientamento ai sensi dell'art. 8, comma 4b del regolamento n. 509/1998

Vista la legge 56 del 18/02/1989, art. 3 che stabilisce, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;

Visto che la predetta Scuola con D.M. 09/05/1994, pubblicato sulla G. U. n. 117 del 21/05/1994, ha ottenuto il riconoscimento presso il MIUR come scuola idonea ad attivare Corsi di Specializzazione in Psicoterapia;

Vista la L. 56/1989 e successivi decreti attuativi, che prevede che gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio annuale per un minimo di 100 ore per quattro anni presso Istituzioni pubbliche o private accreditate;

Visto il testo convenzionale proposto dalla Scuola in oggetto, preliminare alla predisposizione del progetto formativo individuale nel quale devono essere indicati il nominativo del tirocinante, i nominativi del tutore e del responsabile aziendale, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, la struttura aziendale (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio, gli estremi identificativi delle coperture assicurative a carico dell'università.

Rilevato che sono state verificate alcune enunciazioni di carattere sia formale che sostanziale al testo convenzionale predetto, per una stesura coerente con la normativa della Regione Piemonte del disciplinare definitivo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, avente validità di 4 (quattro) anni dalla sottoscrizione.

Dato atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici per l'Azienda.



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Visti gli artt, 6 e 6-bis del D. Lgs 19/06/1999 n. 229 recante norme di riordino per la razionalizzazione del SSN, dedicati a disciplinare i rapporti tra SSN ed Università, nonché i Protocolli d'Intesa tra Regioni, Università e SSN.

Atteso che il quadro di riferimento amministrativo con cui confrontarsi in materia comprende altresì:

- ⊕ l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini" – Repertorio atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013 che all'art. 9 – Modalità di attuazione, ultimo paragrafo recita:

Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente è in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome.

- ⊕ La circolare dell'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte prot. n° 676/UC/SAN del 3 aprile 2009.
- ⊕ Il "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24/6/1997 n°196, sui tirocini formativi e di orientamento", emanato con Decreto Ministeriale 25/3/1998 n°142, con particolare riferimento all'art. 18 L. 196/97 ed all'art. 1 DM 142/1998.

Vista la Circolare Regione Piemonte prot. n°23480/DB2012 dell'11 ottobre 2013 che stabilisce che, con decorrenza 11/10/2013 risulta totalmente superato il controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 27, lett. g), della L.R. n°10/1995 in merito agli atti inerenti la disciplina dei rapporti con Università/Scuole di Specializzazione, ritenendo da tale data, più appropriata l'attività di Vigilanza svolta dal Collegio Sindacale.

Rilevato pertanto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame obbligatorio del Collegio Sindacale, organismo individuato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sugli atti inerenti la disciplina dei rapporti con le Università/Scuole di Specializzazione.

Procede ad approvare il disciplinare convenzionale in oggetto, confermando la disponibilità dell'ASL VCO a stipulare specifica convenzione di collaborazione, in merito a quanto sopra precisato, con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia del Centro di Psicologia e Analisi Transazionale, con sede legale in Milano via Archimede, 127, secondo il testo definito nell'Allegato A) alla presente e dando mandato alle Strutture competenti, ai sensi della Convenzione così adottata, di determinarsi in conseguenza.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERA

- 1) **Di approvare**, alla luce della normativa richiamata e per le motivazioni in premessa esplicitate, la convenzione con Scuola di Specializzazione in Psicoterapia del Centro di Psicologia e Analisi Transazionale, con sede legale in Milano via Archimede, 127, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione e di orientamento presso le strutture dell'ASL VCO ai sensi della Legge 56/189 e successivi decreti attuativi, in conformità al disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avente validità di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di stipula della convenzione.
- 2) **Di dare atto** che l'Ente Gestore in oggetto redigerà, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, il progetto formativo e di orientamento, con l'indicazione degli obiettivi e delle modalità di svolgimento del tirocinio, nonché degli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e Responsabilità Civile previste a carico del soggetto promotore ai sensi di legge.
- 3) **Di dare atto altresì** che:
 - **Dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;**
 - Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio per ciascuna unità operativa è previsto da apposita DGR e dalla convenzione e comunque le strutture e non l'Azienda nel suo complesso;
 - qualora la presenza e l'attività dei tirocinanti contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ASL VCO il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento.
- 4) **Di dare atto inoltre** che l'avvio del tirocinio è subordinato all'adozione di formale autorizzazione nominativa da parte del Responsabile della Struttura di destinazione del tirocinante, predisposta secondo quanto proceduralmente convenuto a seguito di confronto-scambio epistolare intervenuto fra i competenti servizi coinvolti e la dirigenza amministrativa interessata.
- 5) **Di demandare** al Direttore della Struttura Organizzativa Complessa di destinazione del tirocinante proposto la gestione ed i relativi adempimenti dell'attività formativa di cui trattasi, da espletarsi in piena adesione al disciplinare allegato, nonché la responsabilità correlata sia riguardo all'attuazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, con riferimento alle misure generali e specifiche prescritte dal D. Lgs. n°81/2008, sia esercitando la necessaria vigilanza in ordine al rispetto



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

degli obblighi di legge vigenti in materia di riservatezza di cui al D. Lgs n°101/2018.

- 6) **Di dare mandato** alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a sensi dell'art. 14 L. R. n° 10/1995.



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente

**CONVENZIONE PER LE FINALITA' DIDATTICO-FORMATIVE DELLA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA
DEL CENTRO DI PSICOLOGIA E ANALISI TRANSAZIONALE**

TRA

La Scuola di Specializzazione in psicoterapia del CENTRO DI PSICOLOGIA E ANALISI TRANSAZIONALE, con sede legale in Milano via Archimede, 127 codice fiscale 97083510152 e partita Iva 09992160151, rappresentata dal Legale rappresentante dott.ssa Emanuela Lo Re, C. Fiscale LROMNL70E54F205I, e domiciliato per la carica presso la sede istituzionale predetta;

d'ora in avanti denominato "Scuola";

E

Il....., con sede legale in.....
Via 1, codice fiscale partita IVA, rappresentata
dal Direttore Generale, dott., nato a Il.....
d'ora in avanti denominata 'Ente ospitante';

PREMESSO

- che la predetta Scuola con D.M. 9.5.1994, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21.5.1994, ha ottenuto il riconoscimento presso il Ministero dell'Università e della Ricerca Tecnologica come scuola idonea ad attivare Corsi di Specializzazione in Psicoterapia;
- che gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio annuale per un minimo di 100 ore per quattro anni presso Istituzioni pubbliche o private accreditate, ai sensi della Legge n. 56/1989 e dei successivi decreti attuativi;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

L'Ente ospitante si impegna ad accogliere presso il servizio di Psicologia dell'ASL VCO, n. 2 allievi della Scuola per lo svolgimento di attività di tirocinio per un minimo di 150 ore annue per l'intera durata dell'anno di corso.

Art. 3

L'Ente ospitante mette a disposizione a titolo gratuito, per l'espletamento dell'attività di tirocinio clinico, le strutture, le apparecchiature e le risorse in dotazione alla s.s.d. Psicologia clinica.

Art. 4

Le modalità di accesso e di frequenza della specializzanda alla struttura indicata all'art. 3, per lo svolgimento delle attività didattiche, saranno stabilite dal Direttore della Scuola d'intesa con il Responsabile della s.s.d. Psicologia clinica dell'Ente ospitante.

Il dirigente responsabile della struttura convenzionata avrà cura di illustrare, certificare e controfirmare, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività dallo stesso effettuate.

Art. 5

L'accertamento della regolare frequenza tirocinante in formazione è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Tale periodo di frequenza è considerato a tutti gli effetti come attività formativa e non comporta l'insorgere di alcun rapporto di lavoro.

Art. 6

Ai sensi della vigente normativa la formazione specialistica dei tirocinanti comporta la partecipazione guidata ed assistita a tutte le attività in essa espletate.

Le attività teoriche e pratiche si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici.

Nell'ambito della struttura convenzionata il tirocinante è tenuto a: rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze.

Art. 7

La Scuola assicura di provvedere, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa degli allievi specializzandi presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e presso idonea compagnia assicurativa per i rischi professionali e per la responsabilità civile verso terzi.

Gli estremi identificativi delle predette assicurazioni sono indicati nel Progetto Formativo Individuale.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ente ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento, per il tramite del Responsabile della s.s.d. Psicologia clinica.

Art. 8

Le parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente convenzione conformemente alle prescrizioni del Regolamento Europeo UE 2016/679, esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini in questione.

Art. 9

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il tirocinante che svolge attività di formazione presso le strutture dell'Ente ospitante ed è esposto a rischi è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo il datore di lavoro dell'Ente ospitante (secondo il sistema di deleghe vigente nell'Ente stesso) garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del tirocinante in formazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi della Fondazione.

Il tirocinante in formazione è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti dell'Ente ospitante, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Art. 10

Le Parti convengono che l'accertamento della idoneità sanitaria del tirocinante in formazione è effettuato a cura e spese dell'Ente promotore.

L'avvio della frequenza presso l'Ente ospitante è subordinato all'avvenuta validazione della certificazione di idoneità sanitaria della specializzanda.

La Scuola si impegna a far sì che tirocinante in formazione esibisca all'ufficio di competenza il certificato di idoneità sanitaria prima dell'avvio della frequenza per le finalità di cui sopra.

Art. 11

La presente convenzione avrà durata quadriennale, che corrisponde al periodo di formazione dei tirocinanti, per un minimo di 100 ore annue per l'intera durata dell'anno di corso.

La convenzione potrà essere rinnovata previo accordo che dovrà essere formalizzato tra le parti.

Art. 12

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo con oneri a carico della Scuola; è altresì soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 con oneri a carico della parte che vi ha dato causa.

Art. 13

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente è quello di Milano.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano,

Centro di Psicologia e Analisi Transazionale
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia

Il Legale Rappresentante
dott.ssa Emanuela Lo Re

.....
.....
dott.